

## Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 2564

conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  
recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

**N. 2564**

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)  
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (DI MAIO)  
dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)  
dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)  
dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)  
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)  
dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)  
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)  
dal Ministro della salute (SPERANZA)  
e dal Ministro delle infrastrutture e dalla mobilità sostenibili (GIOVANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2022<sup>(\*)</sup>

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante  
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della  
crisi ucraina

<sup>(\*)</sup> Testo pubblicato a seguito dell'avviso di rettifica di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2022

TIPOGRAFIA DEL SENATO

5 aprile 2022



Senato  
della Repubblica  
VI e X Commissione



**FEDERALBERGHI**  
Federazione delle Associazioni  
Italiane Alberghi e Turismo

Audizione di Federalberghi  
sul disegno di legge n. 2564

conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per  
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

5 aprile 2022  
Senato della Repubblica  
Commissioni 6a e 10a riunite

Sintesi dell'intervento  
del direttore generale di Federalberghi  
Alessandro Massimo Nucara

FEDERALBERGHI  
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo  
via Toscana, 1 – 00187 Roma  
[www.federalberghi.it](http://www.federalberghi.it)

Ringraziamo i Presidenti e gli onorevoli senatori,

per averci offerto l'opportunità di rappresentare la nostra posizione sul disegno di legge n. 2564, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

\* \* \*

## **L'economia del turismo e la crisi pandemica**

Desideriamo anzitutto fornire una panoramica della situazione di difficoltà in cui tuttora versa il mercato turistico.

Si tratta del settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia. È stato il primo a entrare nella crisi e probabilmente sarà l'ultimo ad uscirne.

E, all'interno del settore turismo, le strutture turistico ricettive e termali sono quelle che continuano a pagare il prezzo più alto.

Nel 2019 il valore aggiunto dei servizi di alloggio era stato pari a 27 miliardi di euro, facendo segnare un incremento del 32% rispetto ai 20,4 miliardi del 2013<sup>1</sup>.

Con ogni probabilità, la crescita si sarebbe ulteriormente rafforzata se non fosse comparsa la pandemia.

**Invece, nel 2020 il valore aggiunto si è dimezzato rispetto ai livelli del 2019 (meno 54%)<sup>2</sup>. La tendenza è proseguita nel 2021, con un calo del 32% rispetto al 2019.**

Analoghi segnali sono stati registrati sul fronte delle presenze turistiche: il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di pernottamenti, equivalente ad un calo medio del 52,3% rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80%<sup>3</sup>.

**Nel 2021, nonostante i segnali positivi registrati nella seconda metà del mese di luglio e nel mese di agosto in alcune località che si rivolgono prevalentemente al mercato interno, sono mancate all'appello 156 milioni di presenze turistiche, con un calo del 35,8% rispetto al 2019, di cui 118 milioni relative ai turisti stranieri<sup>4</sup>.**

Un dato allarmante, considerato che in un anno "normale" i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5% al totale dei pernottamenti<sup>5</sup> e che la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> elaborazioni Federalberghi su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

<sup>2</sup> i dati ufficiali consolidati (ISTAT) rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di equivalenti ad un calo medio del 52,3% rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80%.

<sup>3</sup> indicazioni analoghe vengono dall'analisi del tasso di occupazione camere, che nel 2020 è diminuito del 58,6% e nel 2021 del 37,8%. Per entrambi gli anni il paragone è con il 2019 (STR, 2022).

<sup>4</sup> Federalberghi, 2022

<sup>5</sup> ISTAT, 2019

<sup>6</sup> Banca d'Italia, 2020

E infatti, nel 2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita di oltre 22,5 miliardi di euro, con un calo del 50,9% rispetto al 2019<sup>7</sup>.

**Sottolineo che i dati citati riflettono la media nazionale e che ci sono località e imprese in cui la perdita è molto più consistente.**

Basti considerare il caso di Roma, dove oltre 400 alberghi su 1.200 sono chiusi pressoché ininterrottamente dal mese di marzo 2020 e nel 2021 la percentuale di occupazione camere è stata del 34% (con un calo di più della metà rispetto al 2019).

Non si tratta di un caso isolato: nelle città Venezia e Firenze, la percentuale di occupazione camere dell'anno 2021 è attestata intorno al 35%<sup>8</sup>.

Con l'inizio del nuovo anno, purtroppo, la situazione è ulteriormente peggiorata: nel primo bimestre i tassi di occupazione nelle città appena citate hanno superato di poco il 30% (Roma e Firenze 30,1%, Venezia 32,7%).<sup>9</sup>

**La tendenza negativa trova purtroppo conferma anche dal lato dei pernottamenti: nel primo bimestre del 2022, c'è stata una diminuzione del 33,7% delle presenze turistiche rispetto al corrispondente periodo del 2019<sup>10</sup>.**

Tutti noi ovviamente speriamo di lasciarci presto la pandemia alle spalle. Ma sappiamo che il ritorno ad una nuova normalità occorrerà del tempo.

Ad esempio, qualche mese fa la European Travel Commission ha previsto che i turisti extra-europei nel vecchio continente torneranno ai livelli precrisi non prima del 2024.

### **La guerra in Ucraina: probabili effetti sulla domanda di servizi turistici**

L'orizzonte si è poi nuovamente oscurato a causa della guerra in Ucraina.

**Il nostro pensiero si rivolge anzitutto alle sofferenze delle persone e alle vittime** che purtroppo si sono già registrate, anche tra i civili.

**La nostra rete si è già attivata**, sotto il coordinamento delle prefetture, **per collaborare all'accoglienza dei profughi.**

Ma non nascondiamo le **preoccupazioni per le conseguenze che il conflitto comporta per i sistemi economici, a partire dall'incremento del prezzo dell'energia**, che sta mettendo a dura prova la tenuta dei conti delle imprese.

In relazione all'**impatto diretto sulle imprese turistico ricettive**, è utile ricordare che nel 2019 negli esercizi ricettivi italiani si sono registrati 1,8 milioni di arrivi dalla Russia, per 5,8 milioni di pernottamenti<sup>11</sup>.

Secondo le statistiche ufficiali, probabilmente sottostimate, la spesa dei turisti russi in Italia nel medesimo anno è stata nel complesso pari a quasi 984 milioni di euro.

---

<sup>7</sup> Banca d'Italia, 2021

<sup>8</sup> STR, 2021

<sup>9</sup> STR, 2022

<sup>10</sup> Federalberghi, 2022

<sup>11</sup> ISTAT, 2022

Tra le regioni più gettonate, vi sono il Veneto, con oltre un milione di presenze di cittadini russi, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Lazio con circa 730mila presenze e la Toscana con 625mila<sup>12</sup>.

La classifica delle province vede in cima Roma con 690mila presenze, Rimini con 544mila, Venezia con 524mila, Milano con 430mila.

Il rischio che questi numeri, già falciati dalla pandemia, rimangano strutturalmente depressi per un lungo periodo è molto concreto.

Ma non sarebbe questa la sola conseguenza che la guerra potrebbe provocare sulla domanda di servizi turistici.

**È molto probabile che ne risentano anche i flussi provenienti da altri bacini.** Le nostre imprese sanno bene quanto possano risultare dolorosi gli effetti degli avvisi per i viaggiatori (noti in gergo come "sconsigli di viaggio") che vengono diramati dai Governi dei vari Stati.

Per non parlare dei timori indotti dalla **situazione di incertezza generalizzata**, che generano un calo della fiducia dei consumatori e delle imprese. **La spesa per i viaggi e le vacanze è tra le prime a contrarsi.** E, ovviamente, l'effetto tende a manifestarsi anche sulla domanda interna.

Lo conferma un'indagine svolta pochi giorni fa da SWG per Confturismo: su otto milioni di viaggiatori che erano pronti a partire per le vacanze di Pasqua, solo la metà ha confermato la vacanza.

Peggiora anche il dato **per l'estate: otto su dieci non partiranno o ridurranno la durata del soggiorno e della spesa.**

\* \* \*

Passando al merito del disegno di legge, oggi **concentreremo l'attenzione sugli articoli 2, 3, 4, 9, 11 e 22.**

### **bonus carburante ai dipendenti**

L'articolo 2 prevede la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono alla formazione del reddito, per l'ammontare di 200 euro per dipendente.

**Suggeriamo che l'esenzione fiscale venga riconosciuta anche in relazione a semplici erogazioni in danaro, che siano ovviamente regolarmente registrate in busta paga.**

Per tal via, le famiglie potrebbero utilizzare tale aiuto anche per pagare le bollette o per acquistare beni di prima necessità diversi dal carburante.

### **contributo alle imprese per l'acquisto di energia elettrica**

L'articolo 3 prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per

---

<sup>12</sup> seguono: la Campania con 286 mila, la Sicilia con 273mila, La Liguria con 230mila, la Sardegna con 205mila, la provincia di Trento con 190mila, la provincia di Bolzano con 175mila, la Calabria con 138mila, il Friuli-Venezia Giulia con 129mila, la Puglia con 106mila, le Marche con 65mila, l'Umbria con 23mila, l'Abruzzo con 17mila (ISTAT, 2022)

l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

La norma, seppur apprezzabile, determina un beneficio che compensa solo in minima parte l'aggravio della spesa energetica ed è suscettibile di produrre effetti solo ex post, dopo che le imprese avranno pagato la bolletta maggiorata.

Si propone pertanto di:

- a) elevare la misura dell'intervento;
- b) prevedere che la riduzione venga applicata direttamente in bolletta, anche in considerazione del fatto che i distributori dispongono di tutti gli elementi necessari per il calcolo (potenza impegnata, consumi effettivi, prezzi applicati).

### **contributo alle imprese per l'acquisto di gas naturale**

L'articolo 4 prevede un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta dalle imprese per l'acquisto del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Anche in questo caso, si propone - come già indicato in relazione all'articolo 3 - di elevare la misura dell'intervento e prevedere che la riduzione venga applicata direttamente in bolletta.

### **imprese energivore**

Più in generale, chiediamo che le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali vengano ammessi a beneficiare delle misure concernenti le cosiddette imprese energivore.

### **misure per la liquidità delle imprese**

Il decreto concentra l'attenzione sul fabbisogno di liquidità connesso al rincaro dei prodotti energetici, ma non si può dimenticare che secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, al 31 dicembre 2021 erano ancora attive sospensioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge 'Cura Italia' per circa 33 miliardi.

È urgente una proroga delle moratorie sui finanziamenti in essere e un'estensione delle garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.

### **cedibilità dei crediti d'imposta**

L'articolo 9 prevede la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore.

Segnaliamo la **necessità di consentire la cessione anche per i crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali**<sup>13</sup>.

È imminente la pubblicazione del bando relativo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, che è stato esaminato in Conferenza unificata il 9 febbraio.

---

<sup>13</sup> ex articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

Si tratta di investimenti effettuati dalle imprese nel pieno della pandemia, per i quali c'è urgente necessità di rientrare in possesso della liquidità.

### **integrazione salariale**

L'articolo 11 prevede che, a far data dal 22 marzo 2022 i datori di lavoro del settore turismo con meno di quindici dipendenti che hanno esaurito le settimane di integrazione a loro disposizione possono fare ricorso a ulteriori otto settimane, fino al 31 dicembre 2022.

Per effetto di tale previsione, si determina il seguente quadro:

- aziende sino a cinque dipendenti: 21 settimane (13 + 8);
- aziende da sei a quindici dipendenti: 34 settimane (26 + 8);
- aziende con più di quindici dipendenti: 26 settimane.

Lo stesso articolo 11 assegna invece 26 settimane aggiuntive alle imprese di altri settori (industriali, agricoli, artigiani, etc.).

Si chiede di **prevedere, per tutte le imprese turistico ricettive, la possibilità di ricorrere a ulteriori 26 settimane.**

Si chiede inoltre di **prevedere espressamente che il contributo addizionale del 4% previsto dall'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015 non sia dovuto "per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili"** e di chiarire che rientrano in tale fattispecie i trattamenti di cassa integrazione richiesti a seguito dei provvedimenti restrittivi e della situazione di mercato connessi alla pandemia.

### **credito d'imposta per IMU in comparto turismo**

L'articolo 22 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il credito è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Nell'esprimere apprezzamento per l'obiettivo perseguito, si segnala anzitutto la necessità di **modificare la soglia di accesso, portandola quanto meno al 30 per cento**, al fine di evitare che soggetti interessati da perdite rilevanti si trovino esclusi dal beneficio.

Si segnala inoltre il caso delle imprese che, pur avendo subito una notevole riduzione di fatturato nel corso del 2021, non sono in grado di dimostrare la sussistenza formale del requisito richiesto, ad esempio perché durante il secondo trimestre 2019 avevano osservato un periodo di chiusura stagionale.

Rientrano in tale ipotesi moltissime imprese della montagna, che vengono escluse dal beneficio pur essendo state martoriate dalle misure di contenimento che hanno determinato il blocco delle festività di fine anno 2020 e della stagione invernale 2021.

Per evitare che la norma produca effetti aleatori, si chiede di emendarla prevedendo che le imprese possano **autonomamente individuare il periodo di riferimento, optando per il primo o il secondo trimestre 2021.**

Analoghe difficoltà si registrano in relazione alle **imprese che nel 2019 non erano ancora in attività** e, pertanto, non dispongono di un parametro di riferimento per il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Si rende altresì necessario prevederne espressamente l'applicazione anche ai tributi equivalenti all'IMU: **l'IMI per la provincia di Bolzano e l'IMIS per la provincia di Trento.**

Ultimo, ma non meno importante, è il caso delle imprese che non sono state in condizione di versare la seconda rata IMU 2021, a causa della mancanza della liquidità necessaria. Non va dimenticato, al riguardo, che ci sono imprese chiuse ininterrottamente dal mese di marzo 2020.

Per evitare che la norma produca effetti paradossali e finisca con il trascurare proprio i soggetti più deboli e più penalizzati dalla pandemia, proponiamo che il credito d'imposta venga **riconosciuto anche a chi non ha pagato in tutto o in parte la seconda rata IMU 2021, eventualmente destinando il relativo importo a parziale copertura della rata stessa.**

\* \* \*

Ringraziando per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e ci riserviamo di farvi avere in tempi brevi una sintesi di questo intervento e alcune proposte di emendamenti tesi a realizzare gli obiettivi che abbiamo indicato.

## **BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI**

All'articolo 2, dopo le parole "a titolo gratuito", inserire le parole "o le somme riconosciute". La parola "concorre" è sostituita con la parola "concorrono".

### **RELAZIONE**

L'emendamento propone che l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 2 venga riconosciuta anche in relazione alle erogazioni in danaro.

### **RELAZIONE TECNICA**

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto opera nell'ambito delle risorse già assegnate per l'attuazione della specifica misura.

## CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

All'articolo 3 "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "12 per cento" con le seguenti:  
<<40 per cento>>;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

<<2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.>>

c) sopprimere il comma 3.

## RELAZIONE

L'articolo 3 prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022.

La norma, seppur apprezzabile, determina un beneficio che compensa solo in minima parte l'aggravio della spesa energetica ed è suscettibile di produrre effetti solo ex post, dopo che le imprese avranno pagato la bolletta maggiorata.

Si propone pertanto di:

a) elevare la misura dell'intervento; al 40 per cento;

b) prevedere che la riduzione venga applicata direttamente in bolletta, anche in considerazione del fatto che i distributori dispongono di tutti gli elementi necessari per il calcolo (potenza impegnata, consumi effettivi, prezzi applicati).

## CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

All'articolo 4 "Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti: <<40 per cento>>;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

<<2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato da fornitore direttamente sulla fattura del gas naturale.>>

c) sopprimere il comma 3.

## RELAZIONE

L'articolo 4 prevede un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta dalle imprese per l'acquisto del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Si propone di elevare la misura dell'intervento e prevedere che la riduzione venga applicata direttamente in bolletta.

## **IMPRESE ENERGIVORE**

All'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.>>

## **RELAZIONE**

L'emendamento prevede che le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali vengano ammessi a beneficiare delle misure concernenti le cosiddette imprese energivore.

## MISURE PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

<<articolo 8-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "15 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2022" e le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".>>

## RELAZIONE

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, la mappa degli aiuti di Stato sui prestiti bancari ha una dimensione complessiva di circa 297 miliardi di euro, comprensivi di 44 miliardi di moratorie ancora attive, 221 miliardi di prestiti garantiti da Mediocredito Centrale e 32 miliardi erogati attraverso Sace.

Alcune misure di sostegno non sono più in vigore e altre stanno per scadere.

Le imprese del settore turismo continuano a soffrire a causa della mancanza di liquidità e non sono in grado di riprendere i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti.

Si rende pertanto necessario prorogare le moratorie sui finanziamenti in essere ed estendere le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.

## **CEDIBILITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI**

Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere il seguente:

<<3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022., adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”>>

### **RELAZIONE**

La proposta è volta a consentire la cessione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, con le medesime modalità previste per strumenti analoghi.

Il 9 febbraio 2022 la Conferenza unificata ha esaminato lo schema di decreto interministeriale che reca le disposizioni applicative per l'attribuzione di tale credito in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

È quindi imminente la pubblicazione del relativo bando.

Considerando che tali risorse sono destinate al parziale sostegno degli investimenti già sostenuti dalle imprese in un periodo particolarmente difficile, si rende necessario prevederne espressamente la cedibilità, al fine di consentire la celere liquidazione.

Si evidenzia che la sussistenza del credito viene certificata “a monte” dallo Stato, quindi - a differenza di quanto accaduto per altri tipi di crediti - lo strumento non è passibile di utilizzazioni indebite.

### **RELAZIONE TECNICA**

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto opera nell'ambito delle risorse già assegnate per l'attuazione della specifica misura.

## INTEGRAZIONE SALARIALE

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

<<Articolo 11-bis

1. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.">>.

## RELAZIONE

La proposta intende disciplinare le modalità di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di emergenza con riferimento al quadro complessivo degli ammortizzatori sociali in continuità del rapporto di lavoro come recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il primo comma dell'articolo dispone che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza connesso a eventi calamitosi, i periodi di integrazione salariale siano "neutralizzati" ai fini della durata massima del trattamento, dell'applicazione del contributo addizionale e del calcolo del cosiddetto bonus / malus. Viene semplificata, inoltre, la procedura per richiedere il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS.

Il comma 2 chiarisce che, in analogia con quanto già previsto per la cassa integrazione ordinaria, il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, anche per i datori di lavoro che richiedono l'intervento del Fondo di integrazione salariale.

## INTEGRAZIONE SALARIALE - 2

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al primo comma, punto 11-sexsies, sono eliminate le parole <<che occupano fino a 15 dipendenti>>. Le parole <<77,5 milioni>> sono sostituite con le parole <<90 milioni>>;
2. al secondo comma, le parole <<nell'allegato A>> sono sostituite con le parole <<negli allegati I e A>>.

## RELAZIONE

L'emendamento si propone di chiarire il quadro di operatività della disposizione dell'articolo 11, eliminando la limitazione per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti che non trova rispondenza fattuale nella normativa sull'integrazione salariale prevista dal decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148. Si propone altresì di estendere l'esenzione dalla contribuzione aggiuntiva per le imprese turistiche e per gli altri datori di lavoro elencati nell'allegato I per i quali è prevista la possibilità di ricorso a ulteriori otto settimane di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2022.

## RELAZIONE TECNICA

La proposta comporta una maggiore spesa per complessivi 20 milioni di euro, dei quali 12,5 da imputarsi alle misure di cui al punto 1 e 7,5 da imputarsi alle misure di cui al punto 2.

## CREDITO D'IMPOSTA PER IMU IN COMPARTO TURISMO

All'articolo 22 "Credito d'imposta per IMU in comparto turismo",

a) al comma 2, dopo le parole "dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," , aggiungere le seguenti:

<< dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni>>.

b) al comma 2, sostituire le parole "nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento" con le seguenti:

<<nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento>>

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019.>>

## RELAZIONE

L'articolo 22 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il credito è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'emendamento modifica la soglia di accesso, portandola al 30 per cento, al fine di evitare che soggetti interessati da perdite rilevanti si trovino esclusi dal beneficio.

Per evitare che la norma produca effetti aleatori, si chiede di emendarla prevedendo che le imprese possano autonomamente individuare il periodo di riferimento, optando per il primo o il secondo trimestre 2021.

Si segnala, ad esempio, il caso delle imprese che, pur avendo subito una notevole riduzione di fatturato nel corso del 2021, non sono in grado di dimostrare la sussistenza formale del requisito richiesto, perché durante il secondo trimestre 2019 hanno osservato un periodo di chiusura stagionale.

Rientrano in tale ipotesi moltissime imprese della montagna, che vengono escluse dal beneficio pur essendo state martoriate dalle misure di contenimento che hanno determinato il blocco delle festività di fine anno 2020 e della stagione invernale 2021.

Analoghe difficoltà si registrano in relazione alle imprese che nel 2019 non erano ancora in attività e, pertanto, non dispongono di un parametro di riferimento per il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Si rende altresì necessario prevederne espressamente l'applicazione anche ai tributi equivalenti all'IMU: l'IMI per la provincia di Bolzano e l'IMIS per la provincia di Trento.

Si propone infine di intervenire in relazione alle imprese che non sono state in condizione di versare la seconda rata IMU 2021, a causa della mancanza della liquidità necessaria. Non va dimenticato, al riguardo, che ci sono imprese chiuse ininterrottamente dal mese di marzo 2020.

Per evitare che la norma produca effetti paradossali e finisca con il trascurare proprio i soggetti più deboli e più penalizzati dalla pandemia, l'emendamento propone che il credito d'imposta venga riconosciuto anche a chi non ha pagato in tutto o in parte la seconda rata IMU 2021, destinando il relativo importo a parziale copertura della rata stessa.

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e 3 delegazioni, raggruppate in 19 unioni regionali, 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.